CORSO

A cura della Commissione Mediazione Con la collaborazione di GEOCAM – Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori

IL CTU CONCILIATORE NUOVE PROSPETTIVE PER LA PROFESSIONE DI GEOMETRA







PROGRAMMA

Modulo 1: Introduzione a cura del Geom. Michela Acciani

Modulo 2: Cosa dice la legge a cura dell'Avv. Andrea Greco

Modulo 3: l'ATP e la conciliazione 696/Bis a cura del Geom. Massimiliano Parrino

Modulo 4: Tecniche e strategie a cura del Geom. Nicolino Mastrodonato



Modulo 1: INTRODUZIONE





COMMISSIONE MEDIAZIONE

QUADRIENNIO 2023/ 2027

Coordinatore: Luca CHIESI

Componenti: Michela Acciani, Alessandro Colaiacomo, Massimiliano Parrino e

Giovanni Spada.



PERCHE' QUESTO CORSO?

Nuovi criteri Albo CTU – DM n. 109 del 04.08.2023

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2023 il testo del Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 04/08/2023, che entra in vigore il 26 agosto 2023 e che definisce i criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'albo dei CTU per tutti i professionisti, ivi inclusi gli iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici, che possono svolgere attività di consulenza in Tribunale ed intendono iscriversi all'albo dei consulenti tecnici.

Cosa dice il Decreto?



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109

Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)

(GU n.187 del 11-8-2023)



Art. 3

Contenuto dell'albo

 Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli

allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e' eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
 - g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
- 3. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;





Ancora non esistono specifici percorsi formativi sulla Conciliazione in ambito della CTU



Questo corso
vuole appunto
FORNIRE
una prima serie di nozioni e
conoscenze utili in materia



Modulo 1: Introduzione

Modulo 2: Cosa dice la legge

Modulo 3: l'ATP e la conciliazione 696/Bis

Modulo 4: Tecniche e strategie



IL CTU CONCILIATORE: COMPITI, QUALITÀ E FUNZIONI.



Modulo 2: COSA DICE LA LEGGE



Avv.ANDREA GRECO



La Transazione. Codice civile – Capo XXV Articolo 1965

"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti."



Il CTU Conciliatore è un CTU che tenta la conciliazione tra le parti nei modi e nei termini previsti dalla legge

La Conciliazione.

La conciliazione giudiziale è un istituto di natura processuale che presuppone l'esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di **definire il giudizio**.

Esso è tipico del processo civile ed è regolato dagli articoli di riferimento.

Essa attua l'effetto immediato ed «irreversibile» di chiusura del processo per cessazione della materia del contendere. Il verbale di conciliazione costituisce «titolo esecutivo» (art. 185 c.p.c.,)

IN QUALI CASI VIENE RICHIESTO AL CTU DI OPERARE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE?

Articolo 198

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa.

Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

Nota: L'Art. 198 è il primo in cui si fa espresso riferimento al tentativo di conciliazione



Articolo 199

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.



Articolo 200

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

ATP – Accertamento Tecnico Preventivo art. 696

Causa di merito ordinaria laddove, in sede di giuramento e formulazione del quesito:

- è facoltà del giudice chiedere al CTU l'espletamento di un tentativo di conciliazione.
- è facoltà del CTU di chiedere, al giudice, se deve o meno espletare un tentativo di conciliazione.

In quest'ultimo caso, se il giudice autorizza il CTU ad espletare il tentativo di conciliazione, è bene chiedere al giudice di inserire tale determinazione nel verbale di udienza e di riformulare la tempistica di cui all'art. 195 CPC, stabilendo un termine per il tentativo di conciliazione.

Dispositivo dell'art. 696 Codice di procedura civile

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697]

Dispositivo dell'art. 696 Codice di procedura civile


L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica⁽²⁾.



Articolo 696 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) [Aggiornato al 29/04/2022]

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite



Dispositivo dell'art. 696 bis Codice di procedura civile

Fonti → Codice di procedura civile → LIBRO QUARTO - Dei procedimenti speciali → Titolo I - Dei procedimenti sommari → Capo III - Dei procedimenti cautelari → Sezione IV - Dei procedimenti di istruzione preventiva



L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696⁽¹⁾, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito⁽²⁾. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti⁽³⁾.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


Non ha nulla di differente dalla figura del CTU

Non esiste un albo e elenco dei CTU conciliatori

Non esiste una formazione specifica per i CTU conciliatori

Non esiste un protocollo normativo che regolamenta le attività del CTU conciliatore, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge per la conciliazione


Modulo 3: L'ATP E LA CONCILIAZIONE Art. 696/bis



Articolo 696 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) [Aggiornato al 29/04/2022]

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale





Dispositivo dell'art. 696 Codice di procedura civile

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697]

Dispositivo dell'art. 696 Codice di procedura civile

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica⁽²⁾.



ESEMPIO DI UN QUESITO-TIPO DI UN ATP

Il CTU

- 1) Descriva lo stato dei luoghi
- 2) Dica se sussistono i danni lamentati dal ricorrente
- 3) Ne accerti le cause
- 4) Ne individui i possibili rimedi
- 5) Quantifichi gli eventuali costi

COS'E' UN ATP?

Non è una causa.

- PROVINCIALE DEI GEOMETRI LAUREAT DI ROMA
- È un procedimento attivato su ricorso di una parte, detta ricorrente.
- L'altra o le altre parti sono indicate come parti resistenti.
- E' una perizia preventiva svolta prima della causa di merito.
- Il CTU dovrà svolgere la sua attività, redigere processo verbale e depositare la perizia.
- La perizia verrà utilizzata nel processo successivamente instaurato solo ove il giudice di merito la ritenga ammissibile.

Diverso è l'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa, previsto dall'art. 696 bis.

Ha lo scopo di evitare il processo e far raggiungere alle parti la conciliazione.

L'istituto è molto utile quando la controversia ha un carattere tecnico.

Non ha natura cautelare ed il giudice nel concederlo non dovrà valutare l'urgenza.

DEFINIZIONE FORMALE:

L'accertamento tecnico preventivo è un procedimento cautelare, volto a stabilire le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.



Ovvero... è una CONSULENZA TECNICA che viene effettuata quando si ha URGENZA di RIPARAZIONI o altri interventi che ALTERANO IN MODO IRREVERSIBILE lo STATO DEI LUOGHI

Ratio Legis

La norma ha come scopo quello di fa verificare, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, lo stato dei luoghi o la qualità e condizioni di cose al fine di evitare che vengano disperse elementi di prova rilevanti nel futuro giudizio di merito.




ESEMPI DI ATP













Il lavoro del CTU si basa su:

- > DESCRIZIONE
- **DANNI**
- >CAUSE
- **PRIMEDI**
- >COSTI









Modulo 4: TECNICHE E STRATEGIE

DIFFERENZE TRA TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE

La transazione è il risultato di una esplicita volontà delle parti, avviene attraverso reciproche concessioni ed ha l'effetto di un componimento della controversia sostanziale.

La conciliazione è la composizione della lite ottenuta mediante l'opera di un soggetto terzo (il mediatore) e produce effetti processuali, con l'estinzione del procedimento giudiziario e l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione

Una precisazione: tentativo di conciliazione.

Prima di procedere è d'obbligo una importante precisazione:

il termine "conciliazione" è improprio,

si dovrebbe parlare di "tentativo di conciliazione", laddove quest'ultima è l'effetto di un lavoro andato a buon fine.

Ma, ai fini pratici, useremo comunque il termine "conciliazione".



I FONDAMENTALI: COSA SI INTENDE CON IL TERMINE CONCILIAZIONE?

Partiamo dal concetto base: cosa si intende con il termine conciliazione.

L'esperimento compositivo: differenza tra conciliazione/mediazione e transazione.

Fino ad ora, in tema di composizione della lite, eravamo abituati al concetto di transazione: l'attore chiede 10, il convenuto concede 0, ci si accorda a 5.

L'esperimento compositivo è un passo avanti.

L'idea comune è che sia compito del conciliatore individuare una soluzione "giusta" e convincere gli interessati alla soluzione prescelta.



Invece, la funzione del conciliatore è quella di individuare una soluzione "conveniente" e "soddisfacente" per gli interessati.

E ciò è possibile solo se dal piano dei diritti si passa al piano degli interessi Per comprendere questo concetto, è nota la...

PARABOLA DELL'ARANCIA



Due bambini – fratello e sorella - si contendono un'arancia.

Arriva la mamma, è tornata dal lavoro, è stanca, è nervosa...

non ha tempo da perdere, per cui... taglia in due il frutto e lo consegna ai figli.

Ma questi sono ancora scontenti e piangono.

Arriva la nonna, sta in pensione, non ha problemi, è paziente e... soprattutto... ha esperienza... e chiede loro cosa ci volevano fare con l'arancia.

La bambina risponde che gli serviva la buccia, con cui voleva realizzare dei canditi per fare una torta

mentre il maschietto, invece, voleva solo farsi una bella spremuta.

Allora la nonna prende lo spremiagrumi e spreme le due metà del frutto, da il succo d'arancia al bambino e la buccia alla nipotina.

Facendo tutti felici e contenti!



Nel primo caso (la mamma) si ha una transazione, che però non soddisfa le parti. Nel secondo caso (la nonna) si ha una conciliazione, che tiene conto delle rispettive esigenze

<u>e trova una soluzione</u> <u>definitiva e soddisfacente.</u>

Quindi...



Chiariamo un equivoco: il CTU conciliatore non è un tecnico che si trasforma in giudice!

Proprio per il particolare livello di conflittualità delle liti giudiziarie, le parti non vedono il CTU come conciliatore, ma solo come esperto del giudice che dovrà esprimere una determinazione a loro vantaggiosa

Con quale perspicacia la parte soccombente contesta una perizia sfavorevole! Il principale compito del conciliatore è quello di individuare non una soluzione giusta ma una soluzione condivisa.

In questo modo, l'eventuale accordo raggiunto, sarà solido e duraturo perché le parti saranno realmente convinte della sua convenienza e utilità.

Vantaggi della conciliazione.

- La soluzione giudiziale definisce il torto o la ragione delle parti sulla base del diritto.
- L'esito delle azioni giudiziarie non è mai scontato né prevedibile.
- La possibilità di una conciliazione consente alle parti un risparmio in termini economici e di tempo ed una certezza in termini di esito.
- Il tentativo di conciliazione non è pregiudiziale ad alcuna futura iniziativa giurisdizionale.

Ostacoli alla conciliazione:

Conflittualità: non si ha interesse ad un accordo e si vuole provare la verità dei fatti.

Ostruzionismo: si mira esclusivamente a rallentare la decisione.

Carenze soggettive: una delle parti non può, sul momento, assumere decisioni sulla specifica controversia, per circostanze giuridiche o situazioni fisiche e psicologiche

E' possibile tentare una conciliazione quando le parti:



desiderano comunque preservare i rapporti: la causa è una sfida basata sul diritto, le parti sono rappresentate dai rispettivi legali e perdono i rapporti personali.

hanno interesse a contenere le spese: le parti non possono essere pienamente consapevoli dei costi della causa, che talvolta superano l'importo del contendere.

intendono decidere personalmente l'esito: la causa demanda ogni decisione ad un soggetto terzo, il giudice, mentre nella conciliazione le parti hanno un coinvolgimento diretto e soggettivo.

CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE.




Si configurano essenzialmente due caratteri del tentativo di conciliazione:

Conciliazione valutativa: il conciliatore, dopo aver ascoltato le parti, formula una proposta di accordo, nei confronti della quale le parti mantengono la libertà di adesione.

- Ha come obiettivo quello di chiudere l'incontro con un accordo
- Non esita a dare la sua valutazione

Conciliazione facilitativa: il ruolo del conciliatore si limita ad assistere le parti al fine di far giungere le parti stesse ad un accordo reciprocamente soddisfacente.

- agevola il negoziato
- favorisce la comunicazione
- tende a rendere le parti consapevoli della situazione.
 "L'accordo è loro"



Assicura la comunicazione Chiarisce gli interessi in gioco Facilita il negoziato Responsabilizza le parti Facilita l'esplorazione di possibili soluzioni Permette alle parti di valutare meglio:

- la posizione legale
- le necessità pratiche
- l'impatto emotivo



CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI DEL CT CONCILIATORE



Il tentativo di conciliazione non può essere improvvisato, ma richiede una preparazione specifica.

E' importante un corretto approccio metodologico del consulente.

Il CTU deve favorire il rapporto con le parti, prospettando correttamente aspetti favorevoli e contrari.

il CTU deve consentire alle parti di confrontarsi in modo costruttivo.

Il tentativo di conciliazione non ha una struttura rigida ma può – e deve – essere modulato a seconda delle circostanze

Un CTU BUON CONCILATORE dovrebbe:



SAPER ASCOLTARE



ESSERE PAZIENTE



ESSERE UNO PSICOLOGO (comprendere gli interlocutori)

4 SAPER CONVINCERE (dote della PERSUASIONE)

NOTA SUI DIRITTI DI AUTORE

LE IMMAGINI RIPORTATE
NELLE PRESENTI SLIDES
SONO STATE EVINTE
DA FONTI LIBERE DEL WEB






https://www.geo-cam.it/organismo-di-mediazione-1.php

Il 26 gennaio 2011 è stata costituita a Roma l'associazione nazionale geometri, consulenti tecnici, arbitri e mediatori, denominata GEO-CAM. Formata con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani, la sua presenza sarà capillare sul territorio nazionale alle sedi territoriali collegate ai Collegi Geometri. La neonata Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro e ha come scopi fondamentali: lo sviluppo della cultura della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie, lo sviluppo della cultura in materia di consulenza tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario e nelle procedure arbitrali. L'Associazione si prefigge anche la finalità di promuovere e organizzare, fornendo l'adequata assistenza specialistica, la creazione di organismi di mediazione presso Collegi professionali, Enti e società.

ODM Geo-C.A.M. è organizzato in <u>Sezioni Distaccate</u>, Sedi Territoriali e Sedi Circondariali. Le prime si trovano ubicate presso i Collegi dei Geometri e dei Geometri laureati, le altre presso altri enti o sedi.



Le Sezioni GeoCAM in Italia e la collaborazione con i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati





La Sezione GeoCAM di Roma



La Sezione GeoCAM di Roma

Mediatori e CTM: Geom. Maria Sofia Calenne

Geom. Nicolino Mastrodonato

Geom. Cristiana Gramillano

Geom. Franco Filipponi

Mediatori: Avv. Andrea Greco

CTM: Geom. Massimiliano Parrino

Geom. Fabrizio Angelilli

SOCI: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

